

cali, e sono quindi in ciò d'accordo con l'onorevole Catucci dal quale però dissento in quanto alla natura di esse cappellanie laicali, perchè le medesime, nel senso che vennero dallo stesso designate, non hanno nulla che fare cogli enti che ora si tratta di sopprimere.

SANMINIATELLI. Dunque in questo stato di cose rinunzio al mio emendamento e mi associo a quello proposto dal signor presidente del Consiglio.

PRESIDENTE. Prima di domandare a tutti coloro che hanno proposti emendamenti se insistono o se li ritirano, io leggerò l'articolo 5 come è proposto dalla Commissione, dopo la modificazione proposta dal signor presidente del Consiglio.

« I patroni laicali ed i benefizi, di cui al n° 5 dell'articolo 1, potranno rivendicare i beni costituenti la dotazione, con che, nel termine di un anno dalla promulgazione della presente legge con atto regolare, esente da tassa di registro, ne facciano dichiarazione, paghino contemporaneamente un quarto del 30 per cento del valore dei beni medesimi, calcolato senza detrazione dei pesi, salvo l'adempimento dei medesimi, sì e come di diritto, e si obblighino di pagare in tre rate eguali annue gli altri tre quarti cogli interessi, salvo nei rapporti cogli investiti e durante l'usufrutto, l'effetto dell'articolo 507 del Codice civile.

« Qualora il patronato fosse misto, sarà ridotto alla metà il 30 per cento di cui sopra; il patrono laicale dovrà inoltre pagare negli stessi modi e termini una somma eguale alla metà dei beni depurati dai pesi annessi al benefizio.

« Se il patronato attivo si trovasse separato dal passivo, i vantaggi loro accordati con la presente legge saranno tra essi divisi.

« I beni delle prelature e delle cappellanie di cui al numero 6 dell'articolo 1, e dei legati pii, s'intenderanno, per effetto della presente legge, svincolati salvo l'adempimento dei pesi, sì e come di diritto, e mediante pagamento, nei modi e termini sopra dichiarati, della doppia tassa di successione fra estranei, sotto pena, in difetto, di decadenza. »

BATTAZZI, presidente del Consiglio dei ministri, ministro per l'interno e reggente il Ministero delle finanze. La mia proposta era che la doppia tassa di successione dovesse applicarsi tanto ai benefizi di patronato laicale, quanto alle cappellanie laicali, perchè, a mio credere, non vi ha una differenza sostanziale tra questi due enti....

PLUTINO ANTONINO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Concorda la Commissione?

FERRARIS, relatore. No, la Commissione mantiene, pei benefizi di patronato laicale, la sua proposta di pagamento del 30 per cento.

BATTAZZI, presidente del Consiglio dei ministri, ministro per l'interno e reggente il Ministero delle finanze. A me non pare che vi debba essere differenza come aveva

anche sostenuto l'onorevole Pescatore. Io credo che nella sostanza si tratta di identica natura, non c'è che una semplice erezione per parte dell'autorità ecclesiastica la quale costituisce quasi come un patrimonio ecclesiastico, ma in fondo sono proprietà private, a mio avviso, tanto i beni dei benefizi di patronato laicale, quanto quelli delle cappellanie laicali; perciò non vedo ragione di fare differenza.

Qui sta il punto di divergenza che vi sarebbe fra la Commissione e molti che hanno proposto questi emendamenti.

PRESIDENTE. È per questo appunto che richiamavo l'onorevole relatore per vedere se concordava.

PLUTINO ANTONINO. Io faccio osservare che c'è una immensa differenza tra questi due enti, perocchè i beni delle cappellanie laicali e dei legati pii restano nelle famiglie.

In conseguenza sono due cose perfettamente distinte, e io credo che si debba fare differenza tra un'imposta che si mette sui beni di un ente ecclesiastico e quella che si mette sui beni che sono posseduti dalla famiglia.

PISANELLI. In quest'ultima parte dell'articolo si dice:

« I beni delle cappellanie di cui al numero 6 dello articolo primo e dei legati pii. » Ora questo numero 6 non è ancora votato, e in conseguenza non so come si possa ritenerli già annullati e soppressi quando non abbiamo ancora votato il numero sesto.

GUERRIERI. Cade ora in acconcio di ricordare una prescrizione del nostro regolamento. Quando si tratta di modificazioni che non turbano la legge, ma solamente si riferiscono al coordinamento degli articoli, è serbata alla Commissione dal regolamento, al fine della discussione, la facoltà al relatore d'indicare alla Camera quelle variazioni che non modificano le votazioni, ma solamente le mettono in ordine. Quindi si terrà conto allora delle osservazioni dell'onorevole Pisanelli, per modo che se quell'articolo sarà scomparso od avrà un altro numero, si farà riferimento a quello che la Commissione avrà stabilito.

PISANELLI. Ma qui l'osservazione è sostanziale, inquantochè io non consentirei che nel numero sesto si sopprimessero i legati pii; in conseguenza non potrei qui votare.

Non si tratta di questione di forma, ma di sostanza, e non solamente io scorgo un'immensa differenza tra i benefizi e le cappellanie, ma non c'è rapporto veruno tra un beneficio ed un legato pio.

SANMINIATELLI. Domando la parola per una mozione d'ordine.

Io propongo che la mozione del presidente del Consiglio tendente a far sì che la quota o tassa dovuta allo Stato sulle istituzioni di cui ci occupiamo, cioè del 20 per 100, ovvero del doppio diritto di successione, sia estesa a tutte le istituzioni contemplate in questa legge.